



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 20 maggio 2010
Uff.-Prot.n° UE. RB/8282/219/F7/PE
Oggetto: Ossigeno terapeutico.
Indicazioni operative

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot.. 1472/38 del 29 gennaio 2010

Con la circolare citata tra i precedenti, la scrivente ha, fornito alle organizzazioni in indirizzo un commento delle novità conseguenti alla attribuzione all'ossigeno terapeutico della AIC. Con la medesima circolare sono state fornite anche alcune indicazioni operative per le farmacie che non potevano non risentire di alcuni dubbi interpretativi che l'intero comparto ha, a vario titolo, sottoposto agli enti pubblici competenti.

Nonostante i solleciti effettuati, le diverse amministrazioni coinvolte non hanno ancora provveduto a risolvere i dubbi sollevati. In considerazione di tale circostanza e ferma restando la disponibilità della scrivente di adeguarsi ad eventuali sopravvenuti chiarimenti degli organismi competenti, la scrivente ritiene doveroso fornire ulteriori chiarimenti operativi in materia.

BOMBOLE DI PROPRIETÀ DEI FARMACISTI

Come è noto, dal 30 giugno 2010, potranno essere cedute, sia in regime di SSN che a pagamento, esclusivamente bombole che siano rispondenti ai requisiti previsti dalla nuova normativa. Pertanto le bombole di proprietà dei farmacisti potranno continuare ad essere utilizzate mediante riempimento effettuato solo da aziende titolari di AIC e solo qualora le bombole siano conformi ai requisiti tecnici previsti dai provvedimenti di attribuzione AIC.

Naturalmente l'effettuazione del riempimento e della "regolarizzazione" della bombole dal punto di vista formale (foglietto illustrativo, numero di AIC, numero di lotto etc.) rappresenta una assunzione di responsabilità da parte della azienda titolare dell'AIC che, di fatto, diviene responsabile del contenitore.

A tal fine si invitano le farmacie a prendere contatto con le ditte produttrici per definire le modalità di utilizzo delle bombole in questione.

MODALITÀ DI SPEDIZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI OSSIGENO TERAPEUTICO

Al momento, non sono pervenute dal Ministero della salute nuove modalità per quanto concerne la prescrizione e la spedizione delle prescrizioni concernenti l'ossigeno terapeutico. E'

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583



prevedibile, quindi, che i medici continueranno a prescrivere l'ossigeno terapeutico in regime di SSN riportando sulla ricetta unicamente, come avvenuto sinora, il quantitativo dei litri necessari alla terapia senza aggiungere altre indicazioni quali la ditta, il tipo di bombola ecc.

Al momento le farmacie continueranno, quindi, a spedire le relative prescrizioni, con le attuali modalità, ossia tariffando le ricette mediante indicazione sulla ricetta del prezzo praticato sulla base del quantitativo prescritto dal medico.

Sarà cura dei farmacisti rispettare il quantitativo indicato dal medico consegnando il o i contenitori corrispondenti per numero di litri a quelli prescritti.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il quantitativo prescritto dal medico con le bombole a disposizione, il farmacista eseguirà la prescrizione per difetto annotando sulla ricetta il quantitativo effettivamente erogato e tariffando di conseguenza.

MODALITÀ DI TARIFFAZIONE

Come è noto, le bombole di ossigeno sono state esentate dalla applicazione del bollino autoadesivo e, conseguentemente, non è possibile per il farmacista applicare il medesimo sulla ricetta così come avviene per tutti gli altri medicinali.

Pertanto, per quanto riguarda la ricetta questa dovrà essere tariffata così come avviene attualmente e come descritto nel paragrafo precedente.

La scrivente ritiene però che l'informazione relativa al numero di AIC effettivamente erogato debba essere inserita nel file relativo alla raccolta dati ricette che le farmacie inviano periodicamente al MEF ed alla Promofarma.

A tal fine potrà essere utile stampare (tramite l'apposita funzione presente in tutti i gestionali) e raccogliere in un foglio, i codici maggiormente utilizzati per poter poi acquisire il codice con i lettori ottici nel momento di tariffazione della ricetta. La scrivente in una nota all'Assogastecnici di cui si dirà più avanti, ha richiesto che una collaborazione in tal senso pervenga anche dalle aziende produttrici tramite la realizzazione di apposite schede dalle quali poter "raccogliere" informaticamente i numeri di AIC dei diversi formati.

PREZZO

L'Aifa ha indicato, per le confezioni in fascia A e H, unicamente il prezzo ex-fabbrica:

- ⇒ prezzo ex-fabbrica ossigeno gassoso 200 bar: 6,20 euro (IVA esclusa) al metro cubo
- ⇒ prezzo ex-fabbrica ossigeno liquido: 4,20 euro (IVA esclusa) al metro cubo

L'Aifa ha stabilito che il prezzo delle confezioni di ossigeno gassoso con una pressione di 150 bar viene determinato in misura proporzionale.

Nelle more dei chiarimenti richiesti agli Enti competenti, che dovrebbero dirimere anche il dubbio in merito alla eventuale inclusione del margine relativo alla distribuzione intermedia nel prezzo dell'ossigeno terapeutico, la scrivente invita le farmacie a tariffare l'ossigeno così come avviene attualmente sulla base dei contenuti della circolare citata tra i precedenti.



Si riportano, pertanto, di seguito i prezzi al pubblico da applicare per metro cubo dell'ossigeno, al netto dell'IVA, comprensivi del solo margine della farmacia pari al 26,70% e dell'IVA al 4%:

ossigeno liquido = € **6,128**
ossigeno gassoso = € **9,03**

Il prezzo al litro risulta essere quindi:

ossigeno liquido = € **0,0061**
ossigeno gassoso = € **0,0090**

Si ritiene opportuno informare le Organizzazioni in indirizzo che copia della presente circolare è stata inviata all'AIFA ed al Ministero della Salute per ogni opportuna valutazione.

Nella nota di trasmissione la scrivente ha ritenuto opportuno inserire una richiesta di proroga di ulteriori 180 giorni del regime transitorio ed un intervento nei confronti di quelle aziende produttrici che richiedono in maniera illegittima alle farmacie importi per il noleggio delle bombole.

Per quanto attiene l'aliquota IVA, la scrivente è intervenuta nei confronti della associazione di categoria dei produttori (Assogastecnici) per invitarla, in attesa dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, ad intervenire nei confronti delle aziende associate affinché adottino uniformemente l'aliquota del 4%.

Sarà cura della scrivente informare le organizzazioni in indirizzo su ogni possibile sviluppo della questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.